



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Prot. 97880 /RU

## **IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA – AREA MONOPOLI**

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione e il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Viste le istanze con le quali la Diadema Spa, in data 23 marzo 2016 e 2 settembre 2016, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigaretti "Partagas" e "Montecristo"; la International Tobacco Agency Srl, in data 10 e 23 maggio 2016, 9 giugno 2016, 8 e 19 luglio 2016, 8 agosto 2016 e 5 settembre 2016, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Davidoff" e "Avo" e della marca di sigaretti "Davidoff Mini"; la Gutab Trading, in data 25 luglio 2016, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigaretti "Roll's"; il Moderno Opificio del Sigaro Italiano Srl, in data 3 agosto 2016, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigari "Ambasciator Italico";

Viste le istanze con le quali alcune ditte fornitrici hanno chiesto la modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 22 gennaio 2016, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 2 febbraio 2016, modificata dal decreto ministeriale del 18 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° aprile 2016, alla tabella B) – sigari – alla tabella C) – sigaretti - e alla tabella D) –

tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella E) – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Considerato che occorre inserire nella tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, la ripartizione di un prezzo per chilogrammo convenzionale richiesto per l’iscrizione in tariffa di prodotti dalla International Tobacco Agency Srl;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dai fornitori suindicati, ai sensi dell’articolo 39–*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, all’inserimento e alla variazione dell’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella B) – sigari – e alla tabella C) – sigaretti - allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015;

## ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

### Articolo 1

1. Nella tabella B) – sigari – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, è inserita la seguente ripartizione del prezzo di vendita per chilogrammo convenzionale:

**TABELLA B – SIGARI –**

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
473,35	96,67	174,32	222,33	966,67

### Articolo 2

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla relativa tabella di ripartizione, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

<b>TABELLA B) - SIGARI</b>			
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
AMBASCIATOR ITALICO SUPERIORE EDIZIONE 2016	da 10 pezzi	700,00	35,00
AVO SYNCRO NICARAGUA ROBUSTO 20	da 20 pezzi	2.060,00	206,00
AVO SYNCRO NICARAGUA ROBUSTO 4	da 4 pezzi	2.060,00	41,20

MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
AVO SYNCRO NICARAGUA SHORT ROBUSTO 20	da 20 pezzi	1.960,00	196,00
AVO SYNCRO NICARAGUA SPECIAL TORO 20	da 20 pezzi	2.440,00	244,00
AVO SYNCRO NICARAGUA TORO 20	da 20 pezzi	2.240,00	224,00
AVO SYNCRO NICARAGUA TORO 4	da 4 pezzi	2.240,00	44,80
DAVIDOFF ESCURIO CORONA GORDA 12	da 12 pezzi	3.400,00	204,00
DAVIDOFF ESCURIO CORONA GORDA 4	da 4 pezzi	3.400,00	68,00
DAVIDOFF ESCURIO GRAN PERFECTO 12	da 12 pezzi	3.600,00	216,00
DAVIDOFF ESCURIO GRAN PERFECTO 3	da 3 pezzi	3.600,00	54,00
DAVIDOFF GOLF SCARECARD EDITION	da 5 pezzi	4.400,00	110,00
DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO BOX PRESSED 12	da 12 pezzi	3.240,00	194,40
DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO BOX PRESSED 4	da 4 pezzi	3.240,00	64,80
DAVIDOFF NICARAGUA TORO BOX PRESSED 12	da 12 pezzi	3.760,00	225,60
DAVIDOFF NICARAGUA TORO BOX PRESSED 4	da 4 pezzi	3.760,00	75,20
DAVIDOFF YAMASA PETIT CHURCHILL 14	da 14 pezzi	2.800,00	196,00
DAVIDOFF YAMASA PETIT CHURCHILL 4	da 4 pezzi	2.800,00	56,00
DAVIDOFF YAMASA ROBUSTO 12	da 12 pezzi	4.400,00	264,00
DAVIDOFF YAMASA ROBUSTO 4	da 4 pezzi	4.400,00	88,00
DAVIDOFF YAMASA TORO 12	da 12 pezzi	5.000,00	300,00
DAVIDOFF YAMASA TORO 4	da 4 pezzi	5.000,00	100,00
PRIMEROS BY DAVIDOFF ESCURIO 6	da 6 pezzi	966,67	29,00

**TABELLA C) - SIGARETTI**

MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS ESCURIO 20	da 20 pezzi	276,00	13,80
MONTECRISTO OPEN CLUB	da 10 pezzi	356,00	8,90
MONTECRISTO OPEN MINI	da 10 pezzi	240,00	6,00
PARTAGAS PURITOS SERIE	da 5 pezzi	528,00	6,60
ROLL'S RED	da 12 pezzi	73,34	2,20
ROLL'S WHITE	da 12 pezzi	73,34	2,20

Articolo 3

1. La denominazione delle seguenti marche di tabacchi lavorati è così modificata:

**Sigari**

Codice	DA	A
17938	BUNDLE SELECTION PETIT PANATELA	BUNDLE SELECTION CUSANO PETIT PANATELA 16
17548	CUSANO CHURCHILL	BUNDLE SELECTION CUSANO CHURCHILL 16
19051	CUSANO CONNECTICUT CORONA 16'S	CUSANO CONNECTICUT CORONA

Codice	DA	A
19049	CUSANO CONNECTICUT ROBUSTO 16'S	CUSANO CONNECTICUT ROBUSTO
17545	CUSANO CORONA	BUNDLE SELECTION CUSANO CORONA 16
17549	CUSANO FIGURADO	BUNDLE SELECTION CUSANO FIGURADO 16
17547	CUSANO LONSDALE	BUNDLE SELECTION CUSANO LONSDALE 16
17550	CUSANO PETIT CORONA	BUNDLE SELECTION CUSANO PETIT CORONA 16
17546	CUSANO ROBUSTO	BUNDLE SELECTION CUSANO ROBUSTO 16
18403	CUSANO SHORT ROBUSTO	BUNDLE SELECTION CUSANO SHORT ROBUSTO 16
17666	ZINO PLATINUM SCEPTER SERIES XS PURITOS	ZINO PLATINUM 10

### **Sigaretti**

Codice	DA	A
2193	CLUBMASTER 5 MINI SUPERIOR VANILLA	CLUBMASTER MINI RED 5

2. I prodotti con la vecchia denominazione, fabbricati prima del 20 maggio 2016, potranno essere commercializzati fino al 20 maggio 2017.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 11 ottobre 2016

Alessandro Aronica

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)